

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

CAPO I

Art. 1

Finalità

Per favorire l' insediamento di nuove iniziative industriali e nei servizi direttamente collegati all' industria, comprese le attività di ricerca, al fine di riqualificare la presenza delle Partecipazioni statali, la Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo ed in un quadro di collaborazione tra il settore privato, quello della cooperazione e delle PPSS, concorre alla concessione di finanziamenti, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dalla presente legge, per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali destinate alla produzione dei beni e alla fornitura di servizi connessi alla produzione industriale, promosse nelle province di Trieste e Gorizia dalle società finanziarie delle PPSS e/o da loro società di promozione industriale, da imprese controllate dalle stesse, anche in concorso con imprenditori privati, con società cooperative e/o con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, L. R. 2/1992 con decorrenza dalla data indicata nel citato articolo.